

ALL. A)  
32/5/2016



## CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria - Catanzaro -



CORTE DEI CONTI



0000557-02/03/2016-SC\_CAL-T81-P

AL SINDACO  
del Comune di  
88022 Curinga (CZ)

**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 07/2016.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA  
composta dai magistrati:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dott. Giuseppe GINESTRA  | Consigliere Relatore |
| Dott. Massimo BALESTIERI | Consigliere          |
| Dott.ssa Michela MUTI    | Referendario         |
| Dott.ssa Elisabetta USAI | Referendario         |



Nella Camera di Consiglio del 26/02/2016

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR adottata nell'adunanza del 12 luglio 2013, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/INPR adottata nell'adunanza del 15 aprile 2014, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune e dall'Organo di revisione e del Comune di Curinga in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2012, acquisita dalla Sezione rispettivamente al n. 787 del 15/01/2014 e al n. 433 del 9 gennaio 2014;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune e dall'Organo di Revisione dell'Ente medesimo in merito al rendiconto della gestione esercizio 2013, acquisita dalla Sezione, rispettivamente, al n. 3141 del 10 luglio 2014 e al n. 5009 del 18 ottobre 2014;

VISTE le note istruttorie, prot. nn. 956 e 955 del 13 aprile 2014, con cui il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita;

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dal Sindaco e dall'Organo di revisione con nota n. 2402 del 28 maggio 2015, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 03 giugno 2015 al n. 1563;

VISTA l'ordinanza 03/2016, con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Consigliere Dott. Giuseppe GINESTRA;

#### FATTO E DIRITTO

Il Comune di Curinga in sede di verifica del rendiconto della Gestione dell'esercizio 2010 è stato destinatario di una pronuncia specifica di questa Sezione (deliberazione n. 43/2012). In tale sede si rilevava tra l'altro, che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumevano rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. In particolare veniva chiesto all'Ente di adottare le misure correttive per:

1. Garantire il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto;

2. procedere al superamento dei parametri deficitari rilevati ai sensi del decreto Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009;
3. rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di squilibri finanziari nella gestione della competenza e dei residui, riconducendola nell'alveo della correttezza dettata dai principi contabili;
4. adottare correttamente le misure rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, attraverso la integrazione dei nuovi elementi introdotti dalla precitata normativa nell'ambito delle varie fasi del processo di formazione della spesa;
5. promuovere una verifica straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi, specie di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto della vigente normativa, onde garantire la certezza dei dati finanziari;
6. rimuovere le cause hanno determinato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010, nonché adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e di adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto;
7. rimuovere le cause che hanno determinato la tardiva adozione degli atti inerenti alla contrattazione integrativa decentrata;
8. apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta redazione dei documenti economico patrimoniali, del conto economico e del conto del patrimonio.

Il Comune con deliberazione del Commissario prefettizio n. 1 del 22 giugno 2012 ha comunicato di aver adottato le determinazioni conseguenti alla citata deliberazione di questa Sezione n. 43/2012.

Dalla disamina dei documenti relativi ai rendiconti 2012 e 2013, tuttavia risultano persistere alcune criticità tra quelle già rilevate e che vengono partitamente esaminate nel prosieguo della presente deliberazione.

^^^

In attuazione dell'obbligo sancito dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Curinga (6.803 abitanti) ha trasmesso i questionari contenenti i dati contabili relativi, rispettivamente, al rendiconto dell'esercizio 2012 (acquisito con prot. n. 433 del 09/01/2014) e al rendiconto dell'esercizio 2013, acquisito con prot. n.5009 del 18/10/2014).

Esaminati i predetti questionari e la documentazione in atti il Magistrato istruttore, con le note prot. nn. 955 e 956 del 13 aprile 2015, ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi di integrazione e chiarimento.

Con nota n. 2402 del 3 giugno 2015 il Segretario Comunale, quale responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Curinga, a riscontro delle note sopra richiamate, trasmetteva una relazione a firma congiunta dell'Organo di Revisione e del Sindaco.

**Premessa.**

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il nuovo articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 - inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 - prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.



Peraltro va rilevato che le recenti innovazioni normative, contenute sia nell'art. 6 del D.lgs. n. 149/2011, sia nell'art. 3 della Legge n. 213/2012 (v., in particolare, il nuovo art. 148-bis del TUEL che prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria), hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

L'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

\*\*\*\*\*

Poiché gli elementi integrativi forniti dall'Organo di Revisione e dall'Amministrazione Comunale di Curinga, come già annotato, consentono di superare solo in parte le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, si evidenziano, di seguito, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente accertate al termine dell'attività istruttoria.

^^^

Il Comune di Curinga non ha trasmesso al sistema SIRTEL i dati relativi al rendiconto della gestione 2012 e 2013, in violazione dell'art. 227 comma 6 del TUEL, impedendo alla Sezione delle Autonomie e alla Sezione di Controllo l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

#### **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE**

Il Comune di Curinga, negli esercizi 2012 e 2013 ha conseguito risultati di gestione negativi, pari rispettivamente ad €. -169.224,11 (nel 2012) e €. -167.860,60 (nel 2013), così articolati:

- nel 2012 un risultato di parte corrente negativo di €. 217.276,28 e un risultato di parte capitale positivo di €. 48.052,17;
- nel 2013 un risultato negativo sia di parte corrente ( €. -76.214,44) sia di parte capitale (€. -91.646,16).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, nelle more dell'avvio a compiuto regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Comune di Curinga, aveva l'obbligo, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di costituire un "fondo svalutazione crediti" pari ad €. 173.444,06 nel 2012 e ad €. 178.063,66 nel 2013.

Dai dati riportati nel bilancio di previsione 2012, si rileva invece una previsione di spesa (accantonamento) per fondo svalutazione crediti (cod. 1010810) di soli €. 90.000,00, mentre nel rendiconto del medesimo esercizio, lo stanziamento definitivo è pari ad €. 59.617,27, evidenziando con ciò, una sottostima del fondo, sia nella fase previsionale che a



rendiconto, atteso che lo stesso per l'esercizio 2012, avrebbe dovuto avere una consistenza non inferiore ad €. 173.444,06.

Nell'esercizio 2013, per la stessa voce, si rileva che gli stanziamenti definitivi di bilancio, sono stati di soli €. 30.000,00. Quanto sopra evidenzia chiaramente una sottostima del fondo svalutazione crediti, in entrambi gli esercizi.

Ciò premesso, ne discende che il risultato di parte corrente conseguito negli esercizi 2012 e 2013 dal Comune di Curinga, rispettivamente pari ad €. -217.276,28 (anno 2012), ed €. -76.214,44 (anno 2013) non rappresenta la reale situazione stante la mancata copertura del Fondo svalutazione crediti, ovvero la mancata contrazione della spesa corrente al fine di reperire le risorse necessarie da destinare al finanziamento del fondo in questione.

^^^

La Sezione in sede istruttoria ha rilevato che negli esercizi 2012/2013 vi è stata una scarsa attività di riscossione con riguardo alle entrate sia tributarie che extratributarie.

L'Ente, in sede di risposta, evidentemente consapevole della modesta capacità di riscuotere le proprie entrate e della conseguente carenza di liquidità che, a sua volta, determina l'esigenza di ricorrere all'anticipazione di tesoreria, ha affermato che "sono in atto talune dinamiche volte a rendere ancora più efficiente il servizio di riscossione coattiva ed assottigliare in maniera esponenziale la massa residuale attiva ancora presente, in esito al recente riaccertamento dei residui 2014 - previo rispetto a quello straordinario" -. Ha inoltre precisato che, giusta delibera di giunta comunale del 2014, l'accertamento dei tributi rientra tra le funzioni associate centralizzate nell'Unione dei Comuni "Monte Contessa", di cui l'Ente è parte, al fine di operare una capillare operazione di recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria.

Pur prendendo atto di quanto affermato dall'Ente, la Sezione non può che rilevare ancora una volta come nell'esercizio 2012 per alcune poste di bilancio risulti una scarsa attività di riscossione ed in particolare per le seguenti voci:

- "addizionale ENEL" laddove a fronte di accertamenti in c/competenza per €. 35.000,00 risultano riscossi €. 3.009,99 (9% ca.), mentre a fronte di accertamenti in c/residui pari a €. 12.428,04 non risulta alcuna riscossione;
- "ICI/IMU" laddove a fronte di accertamenti in c/competenza per €. 606.613,70 risultano riscosse 441.225,66 (73% ca.), mentre a fronte di accertamenti in c/residui pari a €. 753.841,59 le riscossioni sono di appena €. 81.336,29 (11% ca.);
- "recupero evasione cod. 1010190 - 1020190 - 1030190" laddove a fronte di accertamenti in c/residui per €. 310.982,05 non risulta alcuna riscossione;
- "proventi servizio idrico", laddove a fronte di accertamenti totali (c/competenza e c/residui), per €. 1.394.715,34 le riscossioni sono pari ad €. 240.297,62 (17% ca.);

- "proventi gestioni dei terreni cod. 3021160", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza" per €. 692.323,44, le riscossioni sono di €. 63.168,97 (9% ca.).

Anche nell'esercizio 2013 l'attività di riscossione delle entrate resta alquanto carente, come si può agevolmente rilevare dalle voci di entrata di seguito indicate:

- "addizionale ENEL" laddove a fronte di accertamenti in c/residui per €. 44.427,05 risultano riscossi appena €. 3.538,97 (8% ca.);
- "IMU - introiti minore gettito IMU - compensativo IMU immobili comunale" laddove a fronte di accertamenti in c/residui pari a €. 657.515,64 le riscossioni sono di appena €. 14.906,62 (2% ca.);
- "entrate derivanti da infrazioni che disciplinano le imposte cod. 1010190 - 1020190 - 1030190" laddove a fronte di accertamenti in c/residui per €. 358.709,48 non risulta alcuna riscossione;
- "tassa smaltimento rifiuti", laddove a fronte di accertamenti in c/residui per €. 1.165.230,90 le riscossioni sono di €. 525.853,31 (45% ca.);
- "proventi servizio idrico", laddove a fronte di accertamenti totali (c/competenza e c/residui), per €. 1.520.183,04 le riscossioni sono pari ad €. 92.226,42 (6% ca.);
- "proventi terraggera - cod. 3021160", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza" per €. 763.154,47, le riscossioni sono di €. 60.218,91 (9% ca.).

Conclusivamente sul punto si rileva:

- la violazione dell'art. 162 comma 6, nonché dell'art. 193, co. 2, del TUEL laddove, in particolare, è prescritto che, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o dei residui, l'Organo consiliare deve adottare le misure necessarie al ripristino del pareggio finanziario. La evidente finalità della norma è quella di assicurare che non possano impegnarsi spese in assenza di adeguata e preventiva copertura finanziaria. Al riguardo, la Sezione ribadisce che la mancata adozione, da parte dell'Ente, di tali provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del TUEL. Analoga situazione era già stata rilevata in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2010, ragione per la quale la Sezione (delibera n. 43/2012 cit.) aveva richiesto all'Ente *di porre in essere misure idonee a rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di squilibri finanziari nella gestione della competenza, riconducendola nell'alveo della correttezza dettata dai principi contabili*. Stante i risultati conseguiti negli esercizi 2012 e 2013, anche tale raccomandazione è stata puntualmente disattesa, e ciò sebbene l'Ente in sede di misure conseguenziali (delibera n. 1/2012) avesse dichiarato che proprio in accoglimento delle osservazioni di questa Sezione, l'Ufficio Finanziario stava provvedendo ad una trimestrale ricognizione dell'attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;



- la violazione dell'art. 6, co. 17, citato D.L. n. 95/2012 stante la sottostima in sede di bilancio di previsione degli esercizi 2012 e 2013 del fondo svalutazione crediti. Si ricorda al riguardo che la normativa specifica in materia prevede che gli enti locali devono "iscrivere" tale accantonamento e quindi reperire le risorse destinabili alla copertura dello stesso, anche se necessario comprimendo la spesa corrente. Orbene, la inadeguata quantificazione del fondo svalutazione crediti da parte del Comune ha determinato un diverso risultato della gestione di competenza (migliorativo), ovvero sia un risultato di amministrazione non veritiero;
- la scarsa attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, ciò che ha determinato carenza di liquidità e quindi l'esigenza di ricorrere sistematicamente ad anticipazione di tesoreria.



#### **ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO**

Nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente in sede istruttoria, con riferimento alla scarsa realizzazione delle entrate una tantum (cioè che "per il futuro le stesse non saranno utilizzate, prudentemente, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio"), la Sezione deve comunque rilevare che gli equilibri di bilancio degli esercizi 2012 e 2013 risultano influenzati da entrate di carattere non ripetitivo, peraltro neppure realizzate.

L'andamento negativo delle riscossioni di entrate una tantum risulta confermata anche con riferimento ai pregressi esercizi 2010/2011, atteso che a fronte di residui attivi iniziali all'1.1.2013 pari ad €. 58.162,69 (di cui: €. 45.530,74 da recupero evasione tributaria ed €. 9.586,17 da sanzioni codice della strada), la riscossione al 31/12/2013 è stata pari ad €. 1.045,78, riportando a residui la differenza di €. 57.116,91. Tale grave situazione si appalesa dunque di carattere strutturale.

^^^^

#### **UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA**

Con le note istruttorie n. 955 e 956 del 13 aprile 2015, la Sezione ha richiesto che fosse predisposto uno schema di dettaglio dei fondi a destinazione vincolata non ricostituiti (parte capitale), dal quale potessero rilevarsi gli accertamenti, gli impegni, le riscossioni e i pagamenti in c/capitale, per il periodo 2008/2013. Analoga richiesta veniva fatta con riguardo alle entrate di parte corrente a specifica destinazione. L'Ente ha comunicato che alla data del 28 maggio 2015 i fondi anticipati per carenza di liquidità erano stati ricostituiti (allegando i prospetti di bilancio relativi alle partite vincolate).

Però tale affermazione dell'Ente non risulta corrispondente al vero, atteso che, dalla documentazione allegata dallo stesso Comune (con riferimento alla situazione dei movimenti di somme con specifica destinazione), emerge quanto segue:

- il saldo tra quanto riscosso (€. 3.468.742,61) e quanto pagato (€. 2.689.328,08) in c/residui e c/competenza alla data del 31/12/2011 è pari a €. 779.414,53.

- il saldo tra quanto riscosso ( €. 3.584.019,93) e quanto pagato (€. 2.911.109,46) in c/residui e c/competenza e alla data del 31/12/2012 è pari a €. 772.910,46;
- il saldo tra quanto riscosso (€. 4.636.669,21) e quanto pagato (€. 3.454.175,70) in c/residui e c/competenza alla data del 31/12/2013 è pari a €. 1.182.493,51.

Ciò rilevato, sono state quindi messe a confronto le risultanze di cassa del triennio 2011/2013 con il saldo realizzato nella movimentazione delle partite vincolate nel medesimo triennio.

Orbene, è emerso che il Comune negli esercizi 2011 e 2013, ha conseguito un fondo cassa rispettivamente di €. 21.010,00 e di €. 647.761,68, mentre nell'esercizio 2012 il fondo cassa è risultato negativo per €. 316.601,01. Come ben si vede, in tutto il triennio il fondo cassa è risultato di importo inferiore al saldo delle riscossioni e pagamenti delle somme con specifica destinazione.

Ne consegue che il Comune, nel triennio in questione, ha utilizzato somme aventi specifica destinazione, senza però provvedere a chiusura di ogni esercizio alla loro integrale ricostituzione, non adempiendo pertanto all'obbligo prescritto dall'art. 195 del D.lgs. n. 267/2000.

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

In disparte ogni considerazione sull'incapienza del fondo svalutazione crediti negli esercizi 2012 e 2013, la Sezione deve ribadire che i risultati di amministrazione conseguiti nel triennio 2011/2013, se correttamente rilevati, avrebbero dovuto indicare, almeno per il medesimo importo, la loro registrazione in un fondo vincolato.

Infatti, come già sottolineato, poiché nei periodi considerati risultano riscossioni con vincolo di destinazione maggiori rispetto ai correlati pagamenti, ne discende che se correttamente rilevati e se tempestivamente ricostituiti i fondi utilizzati per altre finalità (spesa corrente), gli stessi avrebbero dovuto trovare evidenziazione nel fondo cassa (che, com'è ben noto, concorre a determinare il risultato di amministrazione) pur mantenendo il vincolo di destinazione.

Conclusivamente, la Sezione deve rilevare la violazione dell'art. 187 del TUEL, in quanto una parte delle risorse, vincolate per legge al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera consiliare. Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

**CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE**

In sede istruttoria veniva richiesto all'Organo di revisione, al Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile di settore, ciascuno per quanto di propria competenza, di fornire i dovuti chiarimenti sulla mancata riscossione del contributo per permesso di costruire, nonché di specificare e dimostrare i presupposti legittimanti il mantenimento di dette poste di bilancio nelle scritture contabili, atteso che le entrate de *quibus* devono, di norma, realizzarsi nell'esercizio di competenza, mentre, in caso di carente o parziale riscossione, è necessaria la stipula di polizza a garanzia del credito. Nello specifico, nell'esercizio 2012, a fronte di un importo accertato in c/competenza pari a €. 181.947,50, risulta riscossa la minore somma di €. 50.947,50. Nell'esercizio 2013, a fronte di una previsione iniziale di €. 109.750,00 risulta accertato in c/competenza l'importo di €. 30.000,00, mentre le correlate riscossioni sono stati pari a €. 5.489,56. A chiusura dell'esercizio 2013, la massa residuale attiva relativa al contributo per permesso di costruire è pari a €. 145.814,40, di cui €. 121.303,96 provenienti dalla gestione dei residui ed €. 24.510,44 dalla gestione di competenza.

L'Ente, con riferimento all'esercizio 2012, ha rappresentato che la differenza di €. 131.000,00 è relativa al permesso di costruire per estrazione cava (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30 marzo 2012), e a tal fine ha allegato copia della convenzione (rep. 6/2012) stipulata con la Ditta Michienzi Giuseppe, con cui (all'art. 4) sono stabilite le modalità sia di versamento del contributo nonché di calcolo del quantum. Ebbene, il contributo presunto all'atto della stipula della convenzione è pari a €. 103.267,38, inferiore a quanto riportato nelle scritture contabili dell'Ente, e che, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40 del 5 novembre 2009, dovrà essere utilizzato per il 70 per cento a favore dell'ente concedente (Comune di Curinga), e per il 30 per cento versato alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza. Quanto alle modalità di versamento del contributo, il richiamato art. 4 rinvia a quanto stabilito dall'art. 54 comma 4 e 5 del Regolamento Regionale 5 maggio 2011, n. 3, il quale prevede che:

- il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; entro l'esercizio in corso per le annualità successive alla prima. Il contributo rapportato alla produzione dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione, ed entro il primo semestre dell'anno successivo (comma 4). Il comma 5, statuisce le sanzioni per il ritardato e/o mancato versamento.

Premesso tutto ciò, la Sezione deve rilevare che il Comune di Curinga nell'esercizio 2012 ha accertato a titolo di "permesso di costruzione per estrazione cava" un importo maggiore (€. 131.000,00), rispetto a quello previsto nella convenzione (€. 103.267,38, di cui come già detto solo il 70% spettante al Comune). In ordine alle motivazioni addotte dall'Ente secondo

cui la "riscossione dell'importo contrattuale avviene secondo una tempistica determinata dall'avanzamento dei lavori di estrazione", si osserva che il Comune, semmai, avrebbe dovuto prudenzialmente accertare in ogni esercizio quanto effettivamente riscosso, al fine di preservare gli equilibri di bilancio presenti e futuri.

Tanto premesso, la Sezione accerta:

- la sovrastima nell'esercizio 2012 dei "proventi da permesso di costruzione per estrazione cava";
- l'assenza di riscossioni in conto residui di detti proventi, sia nell'esercizio 2013 che nel 2014;

Quanto all'esercizio 2013, si rileva la sovrastima del contributo per permesso di costruire in sede di redazione del bilancio di previsione, ed una scarsa attività di riscossione (€ 5.489,56), rispetto agli accertamenti definiti (€ 30.000,00). Anche in conto residui nell'esercizio 2014, la riscossione è carente € 5.267,50 (dati da questionario sul rendiconto 2014 punto 1.7.1).



#### **ANALISI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI MANTENUTI IN BILANCIO**

Questa Sezione, già in sede di esame del rendiconto della gestione 2010 (delibera n. 43/2012), aveva rilevato, per come peraltro riconosciuto in quella sede dall'Ente medesimo, la necessità di una rigorosa ed effettiva verifica di tutte le voci classificate nei residui attivi, allo scopo di tendere alla definizione contabile di quelle più datate e/o stralciare i crediti non più esigibili, mantenendo in bilancio i soli crediti la cui riscossione poteva essere portata a termine positivamente con un ragionevole grado di certezza.

Con nota istruttoria del 13.4.2015, veniva rilevato che la criticità nella gestione dei residui permaneva sia nell'esercizio 2012 che nell'esercizio 2013.

Il Comune ha comunicato che i residui attivi vetusti iscritti al titolo III ante 2009 (€ 435.800,09) riguardano: sanzioni per codice della strada € 14.784,82, proventi illuminazione privata sepoltura € 3.614,75; proventi dell'acquedotto comunale € 235.702,35 ed € 181.698,17 proventi ruolo terraggera. Ha precisato, inoltre, che i residui attivi del titolo I ante 2009 sono pari ad € 699.998,70, di cui quelli relativi alla TARSU sono pari ad € 185.655,83 e non già € 217.515,37 per come invece riportati nel questionario del 2013.

Al riguardo, rimane confermata la persistente incapacità dell'Ente di adottare misure idonee a garantire la riscossione delle entrate, tant'è, che la massa residuale attiva di parte corrente (titolo I, II e III), al 31 dicembre 2012 presenta una consistenza finale di € 5.497.749,51, di cui € 5.107.655,09 provenienti dai titoli I e III.

La situazione è peggiorata nel corso dell'esercizio 2013, atteso che i residui attivi di parte corrente al 31 dicembre 2013 sono pari ad € 5.606.311,97 in aumento rispetto all'esercizio precedente (di cui € 5.254.149,58 riferiti ai titoli I e III).

\*\*\*\*

Quanto ai residui passivi remoti di parte corrente (titolo I spesa), la Sezione in sede istruttoria ha evidenziato l'esistenza di una rilevante massa pari ad €. 766.506,10 nel 2012 e di €. 343.190,03 nel 2013, costituente, rispettivamente, il 19 e il 10% circa dei residui passivi finali dei relativi esercizi, con ciò trovando conferma, ancora una volta, la grave situazione di ritardo nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni e forniture. Sul punto, il Comune ha comunicato di aver presentato alla CC.DD.PP. domanda di anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2042, a valere sui fondi statali disponibili annualmente nella "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui all'art. 1, comma 10, del D.L. 35/2013, per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di €. 2.500.000,00. A seguito della domanda, la CC.DD.PP. ha concesso un'anticipazione di liquidità pari complessivamente ad €. 1.562.524,44, utilizzata a parziale copertura di posizioni debitorie pregresse l'intera gamma delle situazioni debitorie dell'Ente.

L'Ente ha stipulato un ulteriore contratto con la CC.DD.PP., ai sensi dell'art. 1, comma 11 e 13, del D.L. 35/2013, e dell'art. 13, commi 8 e 9, del D.L. 31 agosto 2013, per un importo pari a €. 1.500.000,00, per far fronte al pagamento, secondo i criteri di priorità previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013, dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta analoga di pagamento entro il predetto termine, ovvero ancora dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31/12/2012, anche se riconosciuti in data successiva.

Ancora, è stata richiesta alla CC.DD.PP. a titolo di anticipazione di liquidità di cui all'art. 32 del D.L. n. 66/2014 una ulteriore somma pari ad €. 1.000.000,00, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013. L'Ente riferisce che entrambe le anticipazioni di liquidità sono da restituirsi secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la prima a partire dal 31 maggio 2015 (e fino al 31 maggio 2044) e la seconda dal 31 maggio 2015 (e fino al 31 maggio 2043).

In conclusione, il Comune di Curinga, ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la somma complessiva di €. 4.062.524,44.

Ciò premesso, la Sezione fa presente che poiché il ricorso all'anticipazione di liquidità si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell'Ente (il MEF in luogo degli originari creditori), il Comune deve provvedere all'adozione di misure straordinarie al fine di riscuotere i propri crediti, per reperire la liquidità necessaria, oltre al pagamento delle somme dovute per somministrazioni e forniture, al pagamento pure delle maggiori somme dovute per la restituzione delle rate di ammortamento (restituzione della liquidità ricevuta), atteso l'aggravio della propria posizione debitoria e per un lungo periodo di tempo (30 anni).



### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Si prende atto che i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Comune nel triennio 2011/2013 (€ 498.563,13 nell'esercizio 2011; € 64.184,33 nell'esercizio 2012 ed € 25.518,86 nell'esercizio 2013) sono stati pagati, tranne una quota di quelli riconosciuti nell'esercizio 2011, pur sussistendo lo stanziamento in bilancio.

Quanto alla richiesta della Sezione circa la presenza e il riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2014, il Comune ha comunicato di aver riconosciuto debiti fuori bilancio per € 40.131,08. I suddetti debiti risultano solo in parte pagati (sentenza n. 1358/2012, di cui l'Ente non quantifica l'importo). In ordine, poi, al debito derivante dal procedimento esecutivo (non quantificato), promosso giusta sentenza n. 1094/2008 (procedura espropriativa di un'area di proprietà privata), riferisce di aver avviato nel corso del 2014 alcune trattative per giungere ad un componimento bonario della vertenza in atto (ancora non andati a buon fine). In mancanza di accordo transattivo, viene affermato che al pagamento farà fronte con lo svincolo delle somme depositate presso la CC.DD.PP., a titolo di indennità provvisoria di espropriazione e, per la restante parte, con fondi di bilancio.

La Sezione rileva che stante la presenza di debiti fuori bilancio in tutti gli esercizi considerati, il Comune dovrà costituire un apposito fondo per passività potenziali al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio presenti e futuri.



### **SERVIZI CONTO TERZI**

Si prende atto di quanto comunicato dal Comune sull'errata contabilizzazione, nei servizi conto terzi, di un contributo regionale finalizzato a lavoratori "ex emigrati", osservando nel contempo il mancato rispetto del principio contabile n. 2, punti 25 e 61.

### **RAPPORTO SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

L'Organo di revisione (v. questionario) ha riferito che il Comune di Curinga nel 2012 non aveva ancora adottato le opportune misure organizzative rivolte ad assicurare la tempestività dei propri pagamenti, in violazione del disposto di cui all'art. 9, del D.L. n. 78/2009 ed impedendo così la corretta gestione della propria situazione debitoria.

E' stato pure riferito (ai punti 1.13.2, 1.13.3 e 1.13.4 del questionario al rendiconto 2012), che non risultavano debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Analoga affermazione è stata fatta altresì con riguardo all'esercizio 2013.

Orbene, come già evidenziato al punto che precede, il Comune, nonostante ciò, ha chiesto ed ottenuto dalla CC.DD.PP. l'anticipazione di liquidità pari a complessivamente € 4.062.524,44, per far fronte proprio ai pagamenti rimasti privi di copertura finanziaria per carenza di liquidità. La Sezione deve osservare, pertanto, che le risposte fornite dal Comune non corrispondono al vero.

### **CONTENIMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

In via istruttoria la Sezione ha rilevato la mancata allegazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza ai rendiconti 2012 e 2013, siccome previsto dal comma 26 dell'art. 16 del D.L. 138/2011. Inoltre i predetti prospetti non risultavano neppure pubblicati sul sito web dell'Ente. In sede di risposta, l'Ente ha comunicato informalmente i dati delle spese di rappresentanza sostenute nel biennio 2012/2013. Dall'esame conseguente emerge che trattasi, in parte, di spese correnti prive delle caratteristiche delle spese di rappresentanza (acquisto biglietti di auguri, acquisto manifesti, etc) e che, seppur di importo modesto, esulano, comunque, dalla richiesta stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente. Il Comune, pertanto, dovrà precedere al relativo recupero.

### **PATTO DI STABILITÀ**

La Sezione, in sede di verifica del rendiconto 2010 (deliberazione n. 43/2012) avendo accertato che il Comune di Curinga non aveva rispettato il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010, disponeva che l'Ente avrebbe dovuto provvedere a rimuovere le cause che avevano determinato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010, osservando anche i prescritti obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché adottare i provvedimenti di legge conseguenti al mancato rispetto.

Conseguentemente, in ragione di ciò il Comune di Curinga nell'esercizio 2013 era sottoposto alle seguenti prescrizioni.

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all'indebitamento;
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

In sede istruttoria, la Sezione ha chiesto all'Ente di trasmettere un prospetto dimostrativo riportante:

- l'obiettivo programmatico 2013;
- il saldo finanziario 2013 (entrate finali nette-spese finali nette);
- le spese risultante alla data del 30 giugno 2010 a titolo di indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nonché le spese sostenute a tale titolo nell'esercizio 2013.

Ciò premesso, sulla base della acquisita documentazione ora in atti, la Sezione accerta che il Comune di Curinga ha violato l'art. 7, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 149/2011. Infatti, nel 2013 l'Ente ha illegittimamente assunto personale a tempo determinato ovvero ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010), nonché conferito incarichi ex art. 110, commi 1, e 2 del D. Lgs. n. 267/2000.



### **PARTECIPATE**

Il Comune detiene partecipazioni in n. 2 organismi societari (LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A. e LAMEZIA EUROPA S.p.A.), che presentano entrambe consistenti perdite di esercizio nell'ultimo quinquennio (2009/2013). In sede istruttoria è stato chiesto di indicare le iniziative assunte dall'Ente al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio presenti e futuri, atteso che, secondo le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2014, gli Enti locali che abbiano quote di partecipazioni in società in perdita, a decorrere dall'esercizio 2015, hanno l'obbligo di accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 1, commi 550 e seguenti della legge 147/2013). Inoltre, veniva richiesto di indicare se l'Ente avesse o meno allegato al rendiconto della gestione 2012 e 2013, la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate (art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012).

Il Comune, in sede di risposta sul punto, ha richiamato la propria delibera n. 45/2010 di Consiglio Comunale, che autorizzava il mantenimento delle quote Societarie, le stesse avendo per oggetto "la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008".

Quanto all'obbligo di accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 1, commi 550 e seguenti della legge 147/2013), il Comune ha precisato, che *"nonostante la chiusura in perdita dei bilanci societari, relativamente all'ultimo quinquennio, non si è registrata alcuna riduzione del capitale sociale, in quanto il ripiano è, in ambo i casi, intervenuto mediante corrispondente utilizzo e riduzione della riserva straordinaria, costituita con l'accantonamento degli utili riferiti agli anni precedenti e che costituisce una solida garanzia di solidità economica di entrambe le società partecipate. Non si è in alcun modo registrata alcuna partecipazione dell'Ente alle perdite"*.

In ordine alla richiesta relativa all'obbligo di allegazione ai rendiconti 2012 e 2013, della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, il Comune non ha fornito alcuna risposta, con ciò evidenziando la violazione del richiamato art. 6, comma 4 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015), del D.L. n. 95/2012, che così recita: "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".



Ciò premesso, la Sezione accerta, tra le altre già rilevate e che seguiranno, anche tale inadempienza ad un preciso obbligo di legge che influenza la corretta rappresentazione dei dati contabili di gestione, atteso che l'Ente è tenuto a garantire la costante e puntuale verifica dei rapporti economici con le proprie società partecipate.

### **SPESA PER IL PERSONALE**

Sempre in sede istruttoria, la Sezione ha chiesto chiarimenti in ordine alle spese sostenute per missioni e formazione.

Al riguardo, l'Ente ha comunicato che la spesa sostenuta nell'esercizio 2012 è stata pari ad €. 3.490,41, da cui deve essere sottratta la spesa per i rimborsi di viaggio del segretario comunale in convenzione ammontante in totale ad €. 1.592,28, nonché quella sostenuta per i Vigili Urbani per il corso di tiro a segno, ammontante ad €. 584,00, quest'ultimo adempimento a dire dell'Ente obbligatorio per legge.

La Sezione al riguardo evidenzia che quanto affermato dal Comune di Curinga risulta legittimo solo in parte, atteso che l'unica spesa che presenta i requisiti per essere sottratta è quella sostenuta per i rimborsi di viaggio al Segretario Comunale. Risulta inoltre che la spesa sostenuta per missioni nell'esercizio 2009 è stata pari a €. 1.298,02.

A questo punto, si rileva la violazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, atteso che la spesa sostenuta dal Comune di Curinga nell'esercizio 2012 è stata pari a €. 3.490,41, che al netto delle componenti escluse €. 1.595,28 risulta pari a €. 1.895,13, quindi superiore al limite di spesa di €. 649,01 (ovvero al 50% di quella del 2009 come previsto dalla normativa). Analoga violazione si rileva nell'esercizio 2013, del momento che la somma impegnata per missioni e formazione risulta pari a €. 4.000,00, che al netto della somma sostenuta per rimborso viaggio al segretario Comunale, risulta pari ad €. 2.335,36, con una eccedenza quindi di €. 1.214,51.

^^^

Con riferimento alla spesa sostenuta per il personale a tempo determinato o con convezione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è stato richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di trasmettere i dati relativi alla spesa impegnata nel 2009 e/o in alternativa quella del triennio 2007/2009, nonché quella sostenuta nel corso degli esercizi 2012 e 2013. Ancora, atteso che l'Organo di revisione nel questionario riferiva che nel calcolo dell'incidenza delle spese di personale non era stata computata la spesa sostenuta dalle società o organismi partecipati, si chiedeva di ricalcolare l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, tenendo conto anche delle spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero ancora attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.



L'Ente ha trasmesso i prospetti contenenti i dati riferiti alla spesa impegnata nell'anno 2009 e quella del triennio 2007/2009, nonché quella sostenuta nel corso degli esercizi 2012 e 2013 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dai dati così acquisiti, emerge che il Comune nell'esercizio 2009 soltanto ha impegnato l'importo di €. 4.552,69 per compensi relativi ad incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.

Al riguardo, la norma di riferimento (comma 28, art. 9, D.L. n. 78/2010), stabilisce che a decorrere dell'esercizio 2011 gli Enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'esercizio 2009, e che per gli enti che nell'esercizio anzidetto non abbiano sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del richiamato comma, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009.

Orbene, quanto alla spesa sostenuta dall'Ente nell'esercizio 2012, la Sezione rileva la violazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, atteso che il Comune di Curinga nell'esercizio 2009, né nel triennio 2007/2009 ha sostenuto spese per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre nell'esercizio 2012 ha impegnato a tale titolo la somma di €. 29.764,63, oltre ad €. 12.553,13 per compensi relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Devesi annotare ancora che nell'esercizio 2013, per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio 2010 (accertato oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce - anno 2012), al Comune di Curinga era preclusa la possibilità di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto.

L'Ente, nell'esercizio 2013, ha impegnato la somma di €. 14.039,06 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ed €. 18.068,48 per compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Conclusivamente sul punto, dunque la Sezione rileva la violazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 31, comma 26, lettera d) della legge n. 183/2011.

#### **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Si prende atto di quanto comunicato dall'Ente, in ordine al rispetto della tempistica della costituzione del fondo per la contrattazione (sia con riferimento all'esercizio 2012 e all'esercizio 2013), alla circostanza che l'ipotesi di accordo del CCDDI è stata inviata all'Organo di revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi, e che il Revisore non ha formulato alcun rilievo.

La Sezione deve rilevare, tuttavia, che i contratti integrativi decentrati degli esercizi 2012 e 2013 sono stati sottoscritti rispettivamente in data 22 aprile 2013 e in data 20 marzo 2014, oltre i termini previsti.

Ciò detto, si richiama l'obbligo della prodromica conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse relative alla parte variabile.

### **CONTO ECONOMICO**

Il Comune di Curinga consegue sia nel 2012 che nel 2013 risultati economici di esercizio negativi, rispettivamente pari ad €. -304.823,62 e €. -294.508,67, con un sostanziale peggioramento dell'equilibrio economico rispetto all'esercizio precedente (anno 2011 €. 179.588,67).

La Sezione sul punto fa presente che il negativo risultato economico dell'esercizio depurato delle componenti straordinari (classe E), attesta uno squilibrio economico che rende necessaria l'adozione di provvedimenti per raggiungere nell'arco temporale più breve il pareggio (principio contabile n. 3 punto 74). L'equilibrio economico è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità del Comune.

### **VERIFICHE SUL CONTO DEL PATRIMONIO**

Pur prendendo atto di quanto affermato dall'Ente, secondo cui le incongruenze del conto del patrimonio (segnalate dalla Sezione in fase istruttoria), sono legate ad una non perfetta funzionalità del software gestionale della contabilità dell'Ente, si deve rilevare tuttavia che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune, atteso che:

#### nell'esercizio 2012

- alla voce "conti d'ordine", viene indicata una consistenza finale di euro 4.333.595,19 (impegni per opere da realizzare), diversa da quella rilevabile dalle scritture contabili titolo II della spesa (€. 4.314.595,42);

#### nell'esercizio 2013:

- la consistenza finale dei debiti per anticipazione di cassa è pari ad €. 1.556.521,74, mentre i residui passivi del titolo III della spesa riportati nelle scritture contabili, assommano ad €. 1.562.524,44;
- la consistenza finale alla voce conti d'ordine €. 4.390.757,97 (impegni per opere da realizzare), non trova riscontro con i residui del titolo II della spesa €. 4.404.058,20.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria



## DELIBERA

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis del D. Lgvo n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva, con il conseguente obbligo dell'Ente di:

1. adempiere all'obbligo di invio dei dati dei rendiconti al sistema SIRTEL, secondo la tempistica stabilita di volta in volta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;
2. rispettare il disposto dell'art. 162, comma 6, del TUEL, nonché dell'art. 193 del medesimo TUEL il quale stabilisce che ogni Ente deve effettuare periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
3. non procedere ad impegni spesa privi di adeguata e preventiva copertura finanziaria;
4. rispettare le norme di legge e, nello specifico, dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 e dall'art.187 del TUEL, da ultimo modificato dall'art.74, comma 1, n.31) lett. b) del D.Lgs. 118/2011; comunicare gli interventi adottati per garantire il ripristino degli equilibri di bilancio;
5. adottare misure idonee a garantire la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, che determinano una carenza di liquidità e quindi l'esigenza di ricorrere sistematicamente ad anticipazione di tesoreria.
6. non fare il ricorso ad entrate straordinarie non ripetitive per il finanziamento di spese correnti consolidate; monitorare e comunicare, in merito a quelle accertate negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, gli incassi realizzati;
7. provvedere alla corretta quantificazione dei fondi a destinazione vincolata, rappresentandone la consistenza finale a chiusura dell'esercizio, e procedendo altresì alla ricostituzione degli stessi afferenti sia alla gestione in conto capitale che a quella di parte corrente, nel rispetto dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. rispettare quanto previsto dall'art. 187 del TUEL sulla corretta ripartizione dell'avanzo di amministrazione, distinguendo partitamente gli importi per: fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
9. attuare misure idonee a garantire l'attendibilità della previsione dei proventi da "permesso di costruzione per estrazione cava" dell'esercizio 2012 (la cui riscossione presenta significativi ritardi), assicurando nel contempo che le predette entrate siano effettivamente utilizzate, ed in tempi ragionevoli, per gli scopi previsti,
10. gestire correttamente i residui, la cui formazione deve essere contenuta entro limiti fisiologici;
11. procedere ad una diligente revisione di tutte le partite residuali esistenti, e con particolare riferimento ai residui vetusti, al fine di accertare la sussistenza di ragioni che ne giustificano il mantenimento, siccome previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);



12. migliorare la tempistica dei pagamenti, al fine di ridurre la consistenza della massa residuale passiva di parte corrente che, nonostante l'intervenuta anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, 102/2013 e 66/2014 (per complessivi €. 4.062.524,44), è ancora di significativa entità, e pari al 31 dicembre 2014 ad €. 2.603.755,51 (di cui €. 2.189.108,54 formati nell'esercizio 2014);
13. contenere la formazione di situazioni debitorie fuori bilancio e predisporre stanziamenti di bilancio adeguati a fronteggiarne gli effetti;
14. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie non normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, postulati 25 e 61) con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario sulla corretta imputazione;
15. ottimizzare la tempistica dei pagamenti, specie di quelli correlati alle spese di funzionamento, e con particolare ulteriore riferimento a quella per il servizio idrico e smaltimento rifiuti;
16. rispettare le disposizioni di cui all'art. 16 comma 26, del D.L. 138/2011, circa la trasmissione a questa Sezione di Controllo, del prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, nonché assicurare la legittimità degli atti aventi ad oggetto spese di rappresentanza ed infine procedere al recupero di quelle irregolari;
17. adottare gli adempimenti occorrenti per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio 2010 (accertato oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce - anno 2012), in conformità al dettato normativo dell'art. 7, comma 2, lettera d, del D. Lgs. n. 149/2011;
18. porre in essere tutte le attività previste dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 e idonee a garantire una gestione diligente delle partecipazioni possedute, anche in considerazione delle novità legislative recentemente intervenute;
19. rispettare quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 78/2010, atteso che l'Ente, negli esercizi 2012 e 2013 ha impegnato spese per missioni e formazione oltre il limite stabilito dalla normativa vigente;
20. osservare le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, considerato che negli esercizi 2012 e 2013, la spesa per le tipologie di lavoro flessibile non rispetta quanto previsto dalla richiamata normativa;
21. procedere alla preventiva conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse relative alla parte variabile;
22. attivare ogni utile azione atta a rimuovere nell'arco temporale più breve il pareggio economico (principio contabile n. 3, punto 74);

23. apportare le rettifiche necessarie ai fini della corretta redazione del conto del patrimonio.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente in esito alla presente deliberazione dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente deliberazione.

**ORDINA**

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Curinga per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Curinga.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del giorno 26 FEB. 2016

Depositata in segreteria il 26 FEB. 2016  
Il Direttore della segreteria  
Dott.ssa Elena RUSSO



Il Presidente f.f. (relatore)  
Cons. Giuseppe GINESTRA



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 21 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria  
Catanzaro, - 2 MAR. 2016

